



SENT. n. 26/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

composta dai signori magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere

Antonino GRASSO Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n. 21544 del registro di segreteria, nei confronti
di PAVERI Roberta, c.f. PVRRRT70L66I693B, nata il 26/07/1970 a Sestri
Levante (GE).

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2025, il relatore, cons. An-
tonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore generale
dott. Silvio Ronci, e l'agente contabile Paveri Roberta.

Ritenuto in

FATTO

Con relazione depositata il 13 agosto 2014 il Magistrato relatore (Re-
latore) ha ritenuto irregolare la gestione contabile economale dell'agente con-
tabile PAVERI Roberta, del Comune di Moneglia, per l'esercizio 2018, conto
giudiziale n. 38132, e ha deferito all'esame collegiale per la declaratoria di

	irregolarità della gestione contabile e la valutazione in ordine alla condanna	
	della medesima al rimborso al Comune delle somme non scaricabili, nella	
	misura quantificata nell'Allegato 1, pari a euro 6.342,71, nei limiti ritenuti dal	
	Collegio, tenuto conto della gravità del comportamento dei soggetti coinvolti	
	nella gestione nelle rispettive qualità, valutando per ogni altro profilo segnala-	
	zione alla Procura regionale dei fatti dai quali possano emergere ulteriori re-	
	sponsabilità erariali.	
	Risulta dalla predetta relazione che: il conto in oggetto è stato deposi-	
	tato in data 25 giugno 2019; l'utilizzo del fondo economale nel Comune di	
	Moneglia all'epoca della gestione in esame era disciplinato dal regolamento	
	comunale per il funzionamento dell'ufficio economale, approvato con delibe-	
	razione del Consiglio comunale n. 15 del 27 marzo 2009; con nota istruttoria	
	del 18 luglio 2022 è stata disposta l'acquisizione di documentazione varia, nota	
	riscontrata dall'Amministrazione il successivo 29 novembre 2022, cui ha fatto	
	seguito, con nota del 29 marzo 2024, l'acquisizione di ulteriore documenta-	
	zione, avvenuta il successivo 16 aprile 2024; svolte le verifiche di legge, sono	
	state enucleate le anomalie/irregolarità riscontrate rispetto a determinazioni di-	
	rigenziali di liquidazione delle spese sostenute dall'economo (nn. 27, 55, 71 e	
	95 del 2018), complessivamente pari ad euro 10.027,29, per le seguenti voci:	
	minute spese d'ufficio (euro 3.052,42); missioni (euro 1.386,50); formazione	
	(euro 72,50); manutenzione e riparazioni (euro 66,88); bolli mezzi comunali	
	(euro 720,23); imposte di registro (euro 741,25); spese postali (euro 801,15);	
	spese di rappresentanza (euro 1.747,56); varie (euro 1.438,80), come da Alle-	
	gato 1 alla predetta relazione; sotto il profilo formale il conto presentato	
	dall'Amministrazione comunale, contenente 131 registrazioni in 15 pagine,	
	2	

	non è conforme al modello n. 23 approvato dal d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194,	
	in quanto le prime 10 pagine non riportano allineate sulla medesima riga le	
	registrazioni iscritte nella colonna “anticipazioni e rimborsi periodici” (parte	
	sinistra del “carico” delle somme anticipate) e quelle iscritte nella colonna	
	“versamento in tesoreria” (parte destra in “scarico” delle somme spese), in vio-	
	lazione dell’art. 93 del TUEL; il richiamato regolamento comunale condiziona	
	espressamente le spese economali alla sussistenza dei requisiti di “urgenza ed	
	indifferibilità, tali da non permettere l’espletamento delle normali procedure	
	contrattuali.”, requisiti non dimostrati; con particolare riguardo alle spese di	
	missione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. j, del regolamento, l’impiego della	
	cassa economale poteva avvenire esclusivamente per le “anticipazioni ad am-	
	ministratori e dipendenti inviati in missione in base di appositi atti autorizza-	
	tivi” ((Sez. Liguria, n. 70/2022; n. 75/2024). Nel conto giudiziale sono classi-	
	ficate come spese di “missione” o di “formazione” e, talora, anche di “rappre-	
	sentanza”, spese, peraltro carenti degli appositi atti autorizzativi, che costitui-	
	scono rimborsi di spese di vitto, di alloggio e di trasporto, talvolta corredati da	
	documentazione fiscale illeggibile o del tutto privi della stessa e senza che	
	dalla documentazione prodotta sia possibile trarre elementi atti a dimostrare le	
	occasioni istituzionali che hanno motivato gli esborsi e, dunque, l’attinenza	
	della spesa alle finalità istituzionali dell’ente; relativamente alle spese di rap-	
	presentanza, l’art. 5, comma 2, lett. g), del regolamento ammette le “piccole	
	spese ... per manifestazioni, celebrazioni e per attività di rappresentanza, com-	
	presi i matrimoni civili”. Per la giurisprudenza possono essere qualificate spese	
	di rappresentanza solo quelle inerenti ai fini istituzionali dell’ente, destinate a	
	soddisfarne la funzione rappresentativa esterna, effettuate in occasione di	
	3	

	eventi muniti dei caratteri dell'ufficialità e dell'eccezionalità. Senz'altro inam-	
	missibili, di contro, le spese effettuate per omaggi e pranzi offerti dall'Ammi-	
	nistrazione a propri dipendenti, gli incontri conviviali non occasionati da ma-	
	nifestazioni ufficiali, ovvero quelli afferenti ai normali rapporti istituzionali,	
	gli omaggi estemporanei di vario tipo. Dall'esame della documentazione ri-	
	sulta che sono state classificate come di "rappresentanza" le spese per l'alle-	
	stimento presepiale, il cui esborso risale peraltro all'esercizio finanziario pre-	
	cedente, per il rinfresco di Natale, per due cene (l'una per la commissione edi-	
	lizia e l'altra per la protezione civile), per il cuscino funebre per un defunto le	
	cui generalità non sono specificate, per n. 24 posti auto in occasione della non	
	meglio individuata "manifestazione collegio vocale" nonché per il rimborso di	
	oneri di vitto, di alloggio e di trasporto in occasione della partecipazione alla	
	Fiera di Rimini ed alla Finale della manifestazione per la premiazione dei	
	"Borghi più belli d'Italia", tutte prive dei prescritti atti autorizzativi; nella ca-	
	tegoria spese varie si rinvencono spese di varia tipologia: spese per l'acquisto	
	di abbonamenti ferroviari in favore di soggetti svantaggiati. A tal riguardo, ri-	
	leva quanto previsto dall'art. 12, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n.	
	241, in ordine alla concessione di contributi e ausili finanziari; inoltre, non	
	ricducibili alla tassonomia regolamentare sono quelle per l'acquisto di	
	scarpe e vestiario, la cui natura di spesa programmabile sembra stridere con	
	quell'"urgenza ed indifferibilità", pure prescritta dal regolamento economale,	
	non documentata in atti; quelle per le visite mediche finalizzate al rinnovo del	
	porto d'armi a dipendenti comunali, per le quali, in assenza di documentazione,	
	sembra dubbia la stessa ineranza alle finalità istituzionali dell'ente locale; l'uti-	
	lizzazione del fondo economale del 2018 per spese dell'esercizio finanziario	
	4	

	precedente (vedasi Allegato 1), in violazione della regola per cui, il fondo eco-	
	nomale, in quanto di competenza e non di cassa, non è utilizzabile per spese	
	relative ad esercizi precedenti.	
	Con atto depositato il 20 novembre 2024 ha relazionato l'agente conta-	
	bile, il quale, sulla scorta della documentazione prodotta e dei chiarimenti for-	
	mulati, ha chiesto il discarico per tutte le voci di spesa contestate.	
	Con memoria depositata il 2 dicembre 2024 ha concluso il Pubblico	
	ministero, che: concorda sui rilievi di natura formale svolti dalla predetta rela-	
	zione; concorda altresì sul rilievo per cui alcune spese sostenute col fondo eco-	
	nomale non risponderebbero appieno ai requisiti di urgenza ed indifferibilità.	
	In punto di responsabilità, ritiene tuttavia che l'agente contabile abbia fornito	
	elementi idonei a dimostrare la legittimità (attraverso la documentazione fi-	
	scale) e l'inerenza alle finalità istituzionali dell'Ente (mediante i relativi atti	
	autorizzativi) della maggior parte delle spese contestate, eccezion fatta per le	
	seguenti spese: mandato 1827 – missioni a Roma del Sindaco (euro 133,90 ed	
	euro 172,40. Per entrambe le trasferte viene prodotta solo un'autodichiarazione	
	del Sindaco, senza alcun dettaglio delle singole spese sostenute né alcun docu-	
	mento giustificativo; mandato 568 – spesa per cena di rappresentanza ai mem-	
	bri della Commissione edilizia (euro 300,00) e per rinfresco di Natale offerto	
	ai dipendenti dell'Ente (euro 87,52). In entrambi i casi, si fuoriesce dalle spese	
	di rappresentanza ammissibili secondo la consolidata giurisprudenza; mandato	
	563 (<i>recte</i> : 573) – acquisti di scarpe antinfortunistiche (euro 198,00 ed euro	
	198,00); mandato 1138 – acquisto di vestiario antinfortunistico: (euro 167,00;	
	mandato 579 – revisione telaio (euro 66,88). Si tratta di spese per le quali non	
	è allegata la documentazione comprovante l'acquisto e il relativo importo.	
	5	

	Conclude ritenendo non scaricabili spese per complessivi euro 1.323,70, con	
	conseguente condanna dell'economo a rifondere l'Amministrazione comunale	
	per il corrispondente importo e alle spese di giudizio.	
	All'udienza pubblica odierna, il Pubblico ministero insiste per il non	
	discarico, con condanna del convenuto alle spese del giudizio. L'agente con-	
	tabile insiste per il discarico. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Osserva il Collegio che la responsabilità contabile, quanto ad ele-	
	menti costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incom-	
	bono su coloro che hanno il maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza,	
	si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità ammi-	
	nistrativa (Corte cost., n. 371/1998) e richiede dunque quale elemento indefet-	
	tibile la verifica di un danno a carico delle finanze pubbliche. A questa	
	prospettiva si ricollega l'art. 149, c. 3, del codice di giustizia contabile, a mente	
	del quale il giudice, quando non pronuncia discarico, liquida il debito dell'a-	
	gente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto suc-	
	cessivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile. Sulla distin-	
	zione tra discarico/non discarico e regolarità/non regolarità questa Corte si è	
	ripetutamente espressa, osservando che il non discarico è la conseguenza di un	
	ammacco, al cui ripiano il contabile deve essere condannato. La declaratoria	
	di irregolarità, invece, può essere ricondotta alla mera inosservanza dei requi-	
	siti formali (Sez. II, n. 256/2020). Pertanto, è stato rimarcato che il riscontro	
	della irregolarità del conto non ne preclude l'autonoma declaratoria, pur in	
	mancanza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile nei	
	6	

	cui confronti non sono state rilevate ipotesi di ammanco o di irregolarità della gestione di natura sostanziale (Sez. Sicilia, n. 637/2019; Sez. Trento, n. 42/2013; Sez. Piemonte, n. 10/2008). La Sezione ha già statuito che le irregolarità contabili non danno luogo a liquidazione di debito a carico dell'eonomo tutte le volte che non si configuri un danno effettivo a carico dell'amministrazione, in quanto quest'ultima avrebbe comunque dovuto sostenere le spese di cui trattasi, con conseguente esclusione di un ammanco in senso tecnico produttivo di obbligo di ristoro (nn. 70/2022; 37/2023).	
	2. Ai fini dell'esame del conto economale <i>de quo</i> , il Collegio ritiene necessario riassumere gli approdi della Sezione relativamente ai profili della gestione censurati dal magistrato relatore, con particolare riferimento alla natura delle spese economali e alla documentazione a corredo delle stesse, al principio di annualità della gestione economale e ai caratteri delle spese di rappresentanza.	
	Nella giurisprudenza di questa Sezione è stato rilevato che la gestione delle spese pubbliche è informata al principio della programmazione e si snoda attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento (cfr. artt. 152, 182 ss. d.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Le spese economali costituiscono una deroga rispetto a tale scansione procedimentale e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il funzionamento degli uffici, ovvero spese per le quali il ricorso alla ordinaria procedura costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa. Le spese economali rivestono, pertanto, carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito della	
	7	

programmazione generale e secondo l'ordinario procedimento di spesa (*ex aliis*, Sez. Liguria, n. 70/2022), fermo restando che, in ogni caso, la spesa deve essere giustificata con la produzione della pertinente documentazione (*ex pluribus*, Sez. Liguria, n. 101/2023). Circa la natura del conto economale, è stato osservato che esso è un conto di competenza e non di cassa ed è, pertanto, soggetto al principio di annualità della gestione, di guisa che non sono possibili imputazioni di spesa relative ad esercizi diversi da quello al quale il conto si riferisce (*ex multis*, Sez. Liguria, n. 227/2021). In ordine, infine, alle spese di rappresentanza, è stato osservato che esse, sotto il profilo finalistico hanno come obiettivo il miglioramento dell'immagine dell'ente o della percezione che il pubblico ha verso il soggetto che le effettua. In questa prospettiva, le spese di rappresentanza si configurano essenzialmente finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono dunque assolvere il preciso scopo di consentire all'ente di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Le spese di rappresentanza devono allora rivestire il carattere dell'*inerenza*, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, il crisma dell'*ufficialità*, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività, e l'attributo della *eccezionalità*. I predetti caratteri di *inerenza*, *ufficialità* e *eccezionalità* sono in linea di principio esclusi rispetto alle spese sostenute per l'acquisto di generi alimentari in occasione di riunioni ed incontri in senso lato conviviali, nonché per gli acquisti di omaggi a favore

	di terzi (<i>ex aliis</i> , Sez. Liguria, n. 187/2021).	
	3. Nel caso per cui è giudizio risulta accertato che diverse spese sono	
	state liquidate con il fondo economale nel 2018, seppur relative ad annualità	
	diversa, in violazione del principio che vuole il conto economale soggetto alle	
	regole della competenza e tra queste quella dell'annualità. Inoltre, risulta dif-	
	fusa la carenza/non intellegibilità della documentazione volta a comprovare	
	l'effettività delle spese e comunque l'inerenza istituzionale delle stesse. Ca-	
	renze si riscontrano anche relativamente ai profili formali indicati nella rela-	
	zione (il conto non è conforme al modello di cui al d.P.R. n. 194/1996, ed al	
	relativo principio per cui l'esame deve potersi effettuare sulla base delle risul-	
	tanze del modello ministeriale -Sez. Liguria, n. 76/2024) alla tipologia delle	
	singole spese secondo quanto previsto dal regolamento economale e ai requisiti	
	da quest'ultimo previsti (requisiti di urgenza ed indifferibilità). Per tali ragioni,	
	deve essere dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale in epigrafe.	
	4. In ordine ai profili di responsabilità, deve darsi atto della produzione	
	documentale dispiegata dall'agente contabile. Proprio muovendo da tale pro-	
	duzione, la Procura regionale ha concluso per il discarico del contabile, ecce-	
	zion fatta per le spese indicate in narrativa.	
	Sulla scorta della documentazione acquisita in atti, e ferme restando le	
	irregolarità contabili prima evidenziate, il Collegio ritiene di pronunciarsi per	
	il discarico dell'economo, in ragione della sostanziale finalizzazione istituzio-	
	nale delle spese di cui al conto in esame, escluse le spese di cui ai mandati:	
	*1827 – missioni a Roma del Sindaco (euro 133,90 ed euro 172,40, in	
	quanto è stata prodotta solo un'autodichiarazione del Sindaco;	
	* 568 – spesa per cena dei membri della Commissione edilizia (euro	
	9	

	300,00) e per il rinfresco di Natale offerto ai dipendenti dell'Ente (euro 87,52),	
	in quanto non presentano i caratteri propri delle spese di rappresentanza;	
	* 563 (<i>recte</i> : 573) – acquisti di scarpe antinfortunistiche (euro 198,00	
	ed euro 198,00); 1138 – acquisto di vestiario antinfortunistico: (euro 167,00);	
	579 – revisione telaio (euro 66,88), in quanto non è allegata la documentazione	
	comprovante l'acquisto e il relativo importo;	
	* 1.127- cuscino per defunto (euro 80); cena protezione civile (euro	
	300), in quanto difettano i caratteri propri delle spese di rappresentanza.	
	Sotto il profilo subiettivo, la colpevolezza dell'odierna convenuta ri-	
	siede nell'avere inescusabilmente disatteso il dovere di dare adeguata dimo-	
	strazione delle modalità di impiego del denaro pubblico, non essendo revoca-	
	bile in dubbio il carattere di pronta e agevole intelligibilità del surriferito con-	
	testo normativo in tema di spese economali e di rappresentanza.	
	5. In definitiva, il conto è irregolare e va disposta la liquidazione a de-	
	bito dl contabile interessato Roberta Paveri nell'importo di euro 1.703,70 in	
	favore del Comune di Moneglia. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono	
	liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, de-	
	finitivamente pronunciando, dichiara il conto in epigrafe irregolare. Liquidà il	Ai sensi dell'art. 31, comma 5,
	debito dell'agente contabile in euro 1.703,70, in favore del Comune di Mone-	del D. Lgs. 26 agosto 2016 n.
	glia.	174, le spese di giustizia del
		presente giudizio, sino a questa
		decisione, si liquidano in
		€ 266,19
		(Duecentosessantasei/19).
	Pone a carico della convenuta le spese di giustizia, liquidate con nota a	Genova, 25 marzo 2025
	margine della presente sentenza.	Il Direttore della Segreteria
		(Elena Asta)
		F.to digitalmente
	Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.	
	10	

	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.	
--	---	--

	L'Estensore	Il Presidente	
--	-------------	---------------	--

	L'Estensore	Il Presidente	
--	-------------	---------------	--

	Antonino Grasso	Piero Carlo Floreani	
--	-----------------	----------------------	--

	Antonino Grasso	Piero Carlo Floreani	
--	-----------------	----------------------	--

	F.to digitalmente	F.to digitalmente	
--	-------------------	-------------------	--

	F.to digitalmente	F.to digitalmente	
--	-------------------	-------------------	--

	Depositata in Segreteria il 25 Marzo 2025	
--	---	--

	Il direttore della Segreteria	
--	-------------------------------	--

	Elena Asta	
--	------------	--

	F.to digitalmente	
--	-------------------	--